

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive
Ordinanza n.326 del 3 ottobre 2002**

VISTA l'Ordinanza n.2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n.2470 del 31 ottobre 1996 e n.2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto all'integrazione della predetta ordinanza 2425/96;

VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2000 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania è stato prorogato fino al 31.12.2002;

VISTA l'Ordinanza commissariale n.27 del 9 giugno 1997 con la quale è stata approvata la stesura finale del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti redatto secondo le indicazioni del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e dell'O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.2560 del 02 maggio 1997 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n.2774 del 31.3.98 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n.2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3011 del 21.10.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3032 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.111 del 4.5.98 con la quale è stato approvato lo schema di Capitolato d'Oneri e lo schema di lettera di invito da inviare alle ditte che ne avevano fatto richiesta e che avevano superato la fase di qualificazione;

VISTA l'Ordinanza n.3060 del 2.6.2000 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n. 3100 del 22.12.2000 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA in particolare, l'Ordinanza Ministeriale n. 2774 del 31.3.98 all'art. 1 comma 2, come successivamente modificato ed integrato, stabilisce che "il commissario delegato stipula....a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione Campania, con

operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti [ed].... impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 12.6.98 di approvazione del Bando di gara predisposto dalla Struttura Commissariale per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione degli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e dell'impianto dedicato di produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti nella Provincia di Napoli in accordo a quanto previsto dal suddetto dell'Art.1 comma 5 dell'Ordinanza n. 2560 del 2.5.1997, come modificata dell'Art.1 comma 2 dell'Ordinanza n. 2774 del 31.03.98;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.16 del 27.4.1999, con la quale è stato aggiudicato in via provvisoria, sulla base della graduatoria finale di merito redatta in data 23.12.98 dalla Commissione giudicatrice, l'Affidamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti per la provincia Di Napoli all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) composta da: FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. (mandataria) - BABCOCK KOMMUNAL GmbH (mandante) - BBP ENVIRONMENT GmbH (già DEUTSCHE BABCOCK ANLAGEN GmbH) (mandante) - EVO OBERHAUSEN ag (mandante) - IMPREGILO S.p.A. (mandante), secondo i parametri offerti.

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 54 del 20.3.2000, con la quale il Commissario Delegato, Presidente della Regione Campania, ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI, del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per la Provincia di Napoli;

CONSIDERATO che:

- con le Ordinanze Commissariali n. 388/01, 473/01, 294/02 sono stati rispettivamente autorizzati, alla messa in esercizio provvisorio, gli impianti di produzione del CdR di Caivano (NA), Giugliano (NA) e di Tufino;

- in data 7/6/2000, REP. n. 11503, è stato sottoscritto il contratto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, prodotti nella provincia di Napoli, mediante la realizzazione di tre impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CdR) e di un impianto di termovalorizzazione del CdR, dedicato alla produzione di energia elettrica, tra il Commissario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'ATI;

- ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Servizio, l'ATI ha costituito una società denominata F.I.B.E. S.p.A. che in data 13 Luglio 2000 è subentrata all'ATI divenendo l'Affidataria del servizio;

- con Ordinanza Commissariale n.175 del 3.4.2001 è stato, tra l'altro, disposto per tutti i Comuni della provincia di Napoli e i soggetti eventualmente affidatari della gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Napoli l'obbligo di conferire, in via esclusiva, a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione CdR della Provincia di Napoli, e fino al termine del periodo di durata del Contratto di Servizio, tutti i rifiuti urbani prodotti che residuano dalla raccolta differenziata;

PRESO ATTO che:

- All'art.28 del Capitolato d'Oneri è stato stabilito che: "Tali impianti avranno una potenzialità produttiva almeno pari a quella indicata dal Commissario Delegato nello schema allegato" e per la Provincia di Napoli veniva definito il valore medio annuale di 4257 t/g precisandosi nel contempo che i valori derivavano dai conferimenti in discarica dell'anno 1997, e pertanto erano da considerarsi indicativi ai fini della formulazione dell'offerta di gara;

- ai sensi dell'art.2 del Contratto stipulato, l'oggetto del Contratto stesso è "il Servizio, in via esclusiva, di smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata, prodotti nella provincia di Napoli";

- ai sensi dell'art.29 del Contratto stipulato è stato stabilito che: "Nel caso di fermo degli Impianti o per qualsiasi altra causa l'Affidataria non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio di conferimento dei rifiuti agli Impianti di produzione del CdR e rimarrà comunque a suo carico lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente."

- ai sensi dello stesso art.29 dello stesso Contratto, è stato stabilito che "gli Impianti avranno una potenzialità produttiva almeno pari a quella indicata dal Commissario Delegato"

- dalle Ordinanze Commissariali di approvazione dei progetti si evince che l'impianto di Caivano è realizzato su quattro linee e che la portata di progetto di ogni linea è pari a 35 t/h mentre la portata di esercizio di ogni linea è stata fissata a 27.3 t/h, mentre l'impianto di Tufino è realizzato su tre linee e che

la portata di progetto di ogni linea è pari a 35 t/h mentre la portata di esercizio di ogni linea è stata fissata a 29.7 t/h, l'impianto di Giugliano è realizzato su tre linee e che la portata di progetto di ogni linea è pari a 35 t/h mentre la portata di esercizio di ogni linea è stata fissata a 27 t/h,;

RILEVATO pertanto di dover attuare tutte le misure atte a contrastare e superare lo stato di emergenza in atto, evitando la giacenza dei rifiuti sul territorio dei comuni della provincia di Napoli, anche al fine di evitare situazioni di rischio di turbativa dell'igiene e sanità pubblica, oltre che di un ordinato e pacifico vivere civile;

RITENUTO necessario che la FIBE S.p.A. attivi, nell'ambito della piena potenzialità dell'impianto, la capacità di ricevimento e trattamento degli impianti di produzione CdR della Provincia di Napoli tali da consentire lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Provincia di Napoli così come definito con Ordinanza Commissariale n.175/2001;

LETTO l'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n.2560/1997 e l'art. 3 comma 3 ed art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale n.3100/2000.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.178 del 17.5.2002;

AVVALENDOSI delle deroghe alla legislazione vigente così come riportate nelle Ordinanze Ministeriali innanzi citate;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con le OO.P.C.M. avanti citate;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

A) Di autorizzare, ai sensi dell'art.27 e 28 del Decreto legislativo n.22/97 e s.m.i., la FIBE S.p.A. all'esercizio degli impianti di produzione della Provincia di Napoli nei limiti di portata di esercizio in maniera da garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Provincia di Napoli, così come definito con Ordinanza Commissariale n.175/2001;

B) Di precisare che restano validi tutti i provvedimenti finora adottati per gli impianti di produzione del CdR della Provincia di Napoli per quanto non in contrasto col presente provvedimento;

C) Di precisare che resta valido quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale n.294/2002 relativamente alla tempistica prevista per il raggiungimento delle condizioni di regime;

D) Di notificare il presente provvedimento alla FIBE S.p.A.;

E) di inviare il presente provvedimento al Sub Commissario alla gestione dei Rifiuti, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di Napoli;

F) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La Struttura Commissariale curerà l'applicazione della presente disposizione.

3 ottobre 02

Vanoli